



Determina n. 304/2025

Roma, 3 dicembre 2025

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III LIVELLO PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI", PER LE ATTIVITÀ DELLA LINEA DI RICERCA RADIO E ADROTERAPIA (RAD).

BANDO N. 9(25).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 "Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche" (di seguito "CREF");

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica "Istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche in Roma";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo statuto del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 102 del 25 ottobre 2024;

VISTO il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 112 del 13 ottobre 2022;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 9 febbraio 2024;

VISTO il regolamento del personale del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 61 del 27 luglio 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 35 “Reclutamento del personale” e l'articolo 36 “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 678 e 1014, che prevedono una riserva del 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di raffferma, dei volontari in servizio permanente, e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 153” e, in particolare, l’articolo 18, comma 4, che prevede una quota di riserva pari al 15% dei posti messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 114 del 18 dicembre 2024;

RICHIAMATO il Gender equality plan (GEP) 2025-2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 31 del 17 aprile 2025;

RICHIAMATO il Piano triennale di attività 2025-2027 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 48 dell'11 luglio 2025, contenente il Piano triennale di fabbisogno del personale per il medesimo triennio, laddove prevede che entro l'anno 2025 venga attivata una nuova posizione da ricercatore III livello a tempo determinato da dedicare specificamente alle attività della linea di ricerca Neuroscienze e Neuroimaging quantitativo;

RICHIAMATO il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 68 del 19 settembre 2025;

RICHIAMATA la Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, in base alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea dell'11 marzo 2005, n. 251;

RICHIAMATI i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del comparto “Istruzione e Ricerca”, nelle parti attualmente in vigore;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 16 ottobre 2025 è stata autorizzata l'attivazione della procedura di selezione, per titoli ed esame, per l'assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello, per svolgere le attività del progetto Radio e Adroterapia (RAD);

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 218/2016, prima dell'espletamento di procedure concorsuali per ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca non devono essere attivate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis del D.lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4 del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni in legge 8 ottobre 2013, n. 128, gli Enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per profili di ricercatore e tecnologo nei limiti delle facoltà assunzionali senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994:

- a) la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in servizio al CREF è pari allo 2,85%;
- b) la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è pari allo 0%;
- c) alla data del 31 dicembre 2024 la percentuale di donne inquadrate per la qualifica di ricercatore – III livello era pari al 25%;

ACCERTATO che, sulla base del cumulo di frazioni di riserva relative ai precedenti bandi emanati dal CREF, il posto a concorso non deve essere prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, secondo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 66/2010, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi del CREF;

ACCERTATO che, sulla base del cumulo di frazioni di riserva relative ai precedenti bandi emanati dal CREF, il posto a concorso non deve essere riservato in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64/2001, senza demerito, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 del D.lgs. n. 40/2017, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi del CREF;

ACCERTATA la disponibilità nel bilancio di previsione per l'anno 2025, progetto UGov CA.C.1.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale di ricerca a tempo determinato, del budget necessario per sostenere i costi del personale a tempo determinato da reclutare;

CONSIDERATO necessario, in attuazione della sopra richiamata delibera n. 76(25), procedere all'emanazione del bando di concorso dando avvio alla procedura di selezione pubblica;

CONSIDERATO che, in relazione ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale riferite allo stato di attuazione del progetto linea di ricerca Radio e Adroterapia (RAD), è necessario reclutare una risorsa qualificata che venga impiegata nelle attività di ricerca previste dal progetto stesso;

DETERMINA

Articolo 1 – Oggetto e attività

1. Il CREF indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello, presso il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, per le attività della linea di ricerca Radio e Adroterapia (RAD).
2. Le attività di ricerca da svolgere riguarderanno le seguenti materie: fisica nucleare e subnucleare applicata alla medicina oncologica; sistemi, tecnologie, strumentazione per la diagnostica, lo sviluppo, la misura e

la terapia oncologica in radio e adroterapia; caratterizzazione e utilizzo di prodotti secondari di frammentazione in radio e adroterapia.

3. L'attività di ricerca sarà svolta per un periodo di ventiquattro mesi.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ovvero i cittadini di Paesi terzi, che documentino la presentazione di apposita istanza innanzi alle autorità competenti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno e/o titolo equivalente per permanenza sul territorio italiano. I soggetti di cui all'art. 38 del D.lgs. n.165/2001 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994;
 - b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento a riposo;
 - c) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - d) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre. È facoltà del CREF di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente.
 - e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i compatti della Pubblica amministrazione;
 - g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

- h) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - i) possesso della laurea magistrale, di cui all'ordinamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, **LM-17 Fisica, LM-21 Ingegneria biomedica** oppure laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, o analogo titolo di studio estero. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del D.lgs. n. 165/2001;
 - j) possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito al termine di un percorso di studio e ricerca di durata minima triennale;
 - k) per i candidati stranieri, conoscenza della lingua italiana;
 - l) conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere (da valutarsi nella selezione);
 - m) conoscenza dell'informatica di base (da valutarsi nella selezione).
2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio e per tutta la durata del rapporto di servizio, fino alla cessazione dello stesso.

Articolo 3 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica tramite il Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA (www.inpa.gov.it).
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 23:59 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico.
3. L'accesso al portale inPA avviene tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature). Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale a lui intestato e di un recapito telefonico.

4. Gli interessati dovranno accedere al portale www.inpa.gov.it, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculare nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Rispetto alle informazioni curriculare, il candidato è tenuto a specificare:
 - a) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Ateneo che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione conseguita;
 - b) le pubblicazioni, i lavori a stampa, i progetti e gli elaborati tecnici, i brevetti presentati con un limite massimo di dieci.
 - c) le attività di ricerca svolte in materie attinenti alla linea di ricerca per la quale è bandita la posizione, come specificate all'articolo 1 del presente bando. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto (a titolo meramente esemplificativo: assegni di ricerca, incarichi post-doc/di ricerca incarichi professionali/collaborazioni, lavoro dipendente, ecc.), l'ente pubblico o l'azienda privata presso cui sono state svolte, la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine, e ogni altro elemento utile alla valutazione.
 - d) ogni ulteriore attività oggetto di documentazione (a titolo meramente esemplificativo: attività di formazione, esperienze scientifiche e lavorative, partecipazione a convegni, conoscenze di metodiche e strumenti di analisi attinenti al bando, premi, attività di terza missione);
 - e) la conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;
 - f) la conoscenza dell'informatica di base.
6. I prodotti di cui ai precedenti punti b) e d) dovranno essere caricati nel portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA (www.inpa.gov.it), attraverso la specifica sezione “Allegati” presente all'interno della domanda di partecipazione. Il candidato dovrà inoltre caricare con le medesime modalità l'elenco dei prodotti che intende sottoporre a valutazione. La grandezza massima di ogni allegato è di 20 MB. Si precisa che “con le medesime modalità” si intende che il suddetto elenco dovrà essere caricato inserendo nella sezione “Articoli e pubblicazioni” una pubblicazione fittizia denominata “Elenco dei prodotti da sottoporre a valutazione” il cui relativo file andrà caricato attraverso la sezione “Allegati” del portale.
7. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:
 - a) gli eventuali titoli di riserva e/o quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione dei titoli e del merito, previsti dall'articolo 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994. Nel caso tali titoli non vengano espressamente menzionati non sarà possibile valutarli;

- b) i candidati con disabilità che ne abbiano necessità potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle prove e sono tenuti ad allegare mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;
 - c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.
8. Successivamente all'invio della candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, con valore di ricevuta.
9. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.
10. È preciso onere del candidato riportare nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali, ad esempio, riferimenti del documenti (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico e/o dell'attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.
11. Le informazioni inserite nella domanda e nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla commissione esaminatrice.
12. La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni presentate sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale, e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

13. Le disposizioni in materia autocertificazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
14. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori della già menzionata ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
15. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
16. Il CREF non è in alcun caso responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale inPA ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, anche nella ipotesi in cui la casella indicata dai candidati sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura dei candidati notificare al CREF qualunque cambiamento dei già menzionati recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi. A tal fine dovrà inviare apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it.
17. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale inPA, accertato dal CREF, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tale eventualità il CREF pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.
18. Il CREF garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda per la cui attivazione è necessario inviare una PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, indicando un recapito telefonico.
19. Il candidato dovrà corrispondere entro il termine di scadenza indicato dal presente articolo un contributo di partecipazione al concorso di euro 10,00, da adempiere mediante il sistema pagoPA disponibile sul

portale del reclutamento www.inpa.gov.it. Tale contributo di partecipazione non è in alcun caso rimborsabile.

20. In merito al contributo di partecipazione al concorso, di cui precedente comma 14, si comunica a ciascun candidato che per motivi tecnici è possibile effettuare il pagamento mediante il sistema pagoPA fino alle ore 23.30 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione tramite il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA. Successivamente a tale orario e fino al termine di scadenza indicato al presente articolo è possibile inviare unicamente la domanda di partecipazione.

Articolo 4 – Esclusione e ammissione con riserva

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3 del presente bando. Per l'esclusione di tali domande non si procederà a adottare alcun provvedimento.
 - b) la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente bando, dalla lettera a) alla lettera j);
2. I candidati non esclusi ai sensi del comma 1 del presente articolo sono ammessi alla selezione con riserva.
3. Resta ferma la facoltà del CREF di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. Il CREF può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dei candidati della procedura concorsuale qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura selettiva, il CREF dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'eventuale esclusione dal concorso viene disposta con provvedimento motivato e comunicata tramite PEC all'interessato.

Articolo 5 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il provvedimento di nomina è pubblicato sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it), nella pagina del presente bando all'interno della sezione “Bandi e avvisi”.
3. La commissione esaminatrice è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario, ed è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 487/1994.
4. La commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
5. La commissione è competente per l'adozione delle misure richieste dai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) sulla scorta della documentazione esibita dai candidati medesimi.
6. Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese la commissione esaminatrice redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Articolo 6 – Punteggi per la valutazione dei candidati

1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli, una prova scritta, e una prova orale.
2. Per la valutazione, la commissione dispone di cento punti complessivi, suddivisi come segue:
 - a) venti punti per i titoli;
 - b) cinquanta punti per la prova scritta;
 - c) trenta punti per la prova orale.
3. Nel corso della prima riunione, senza aver preso visione della documentazione presentata dai candidati, la commissione definisce i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, la prova scritta, e la prova orale.

Articolo 7 – Prova scritta e prova orale

1. La prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico consiste, a scelta della commissione, in domande a risposta aperta e/o in un elaborato sintetico, e avrà ad oggetto una o più delle materie relative alle attività che la risorsa sarà chiamata a svolgere. In particolare, la prova scritta avrà ad oggetto le seguenti tematiche/materie: fisica nucleare e subnucleare applicata alla medicina oncologica; sistemi, tecnologie,

strumentazione per la diagnostica, lo sviluppo, la misura e la terapia oncologica in radio e adroterapia; caratterizzazione e utilizzo di prodotti secondari di frammentazione in radio e adroterapia.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 165/2001, durante la prova scritta si procederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che consisterà nella risoluzione di un quesito, nonché all'accertamento della lingua inglese, che consisterà nella traduzione in italiano di un testo da tale lingua. Per tali accertamenti saranno attribuiti giudizi di idoneità o di non idoneità, i quali non incideranno sul punteggio della prova scritta.
3. Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), la commissione può ammettere a titolo compensativo, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: i) programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di disgrafia e disortografia; ii) programmi di lettura vocale nei casi di dislessia; iii) la calcolatrice nei casi di discalculia; iv) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. Gli eventuali tempi aggiuntivi concessi ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Per i medesimi candidati, la commissione esaminatrice può sostituire la prova scritta con un colloquio sulla base della documentazione presentata dal candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale sostitutivo ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.
4. Il CREF assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, prevedendo la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Nel caso in cui una candidata risulti impossibilitata al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento potrà inviare, entro la data precedente quella della prova scritta, indicata nel comma successivo, apposita comunicazione PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it allegando copia di certificato medico rilasciato dal proprio curante o ginecologo attestante il relativo stato o esigenza.
5. L'avviso di convocazione alla prova scritta, con le modalità di svolgimento della stessa, è pubblicato sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet istituzionale del CREF www.cref.it, nella pagina del presente bando all'interno della sezione "Bandi e avvisi" con un preavviso di almeno quindici giorni.
6. I candidati ai quali non sia stata comunicata a mezzo PEC (o posta elettronica per gli stranieri) un'eventuale esclusione sono tenuti a presentarsi puntualmente, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati della sede di esame con un valido documento di riconoscimento e con la ricevuta

rilasciata dal portale inPA al momento della trasmissione della domanda. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta la decadenza da ogni diritto di partecipazione alla selezione.

7. L'accesso alla sede del CREF richiede il transito attraverso il Ministero dell'interno e potrà avvenire solo all'esito dei controlli di sicurezza effettuati dal personale della Polizia di Stato in servizio presso la portineria di piazza del Viminale 1, nonché del rilascio da parte di quest'ultima di apposito pass da tenere sempre esposto durante la permanenza presso il compendio del Viminale. Pertanto, occorre presentarsi ai suddetti controlli di sicurezza entro l'orario di convocazione sopra indicato. All'ingresso del Viminale, nei pressi degli sportelli di rilascio del pass, sarà presente un incaricato che guiderà i candidati presso la sede del CREF e nell'aula dove sarà espletata la prova.
8. Il CREF avrà cura di comunicare al servizio di sicurezza i nominativi dei candidati al fine del rilascio del pass. Quest'ultimo è condizionato al deposito di un documento di riconoscimento: poiché un ulteriore documento è richiesto ai fini concorsuali, come sopra specificato, i candidati dovranno portare con sé due documenti di riconoscimento in corso di validità.
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Possono essere consultati soltanto i dizionari di lingua italiana.
10. La correzione degli elaborati da parte della commissione può avvenire con modalità telematica, assicurando l'anonimato del candidato, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, la commissione procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.
11. La prova scritta è valutata in cinquantesimi e si intende superata con il punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi.
12. A ciascun candidato sarà comunicato a mezzo PEC (o posta elettronica nel caso dei candidati stranieri) il punteggio conseguito nella prova scritta.
13. L'avviso di convocazione alla prova orale, con le modalità di svolgimento della stessa, è pubblicato sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet istituzionale del CREF www.cref.it, nella pagina del presente bando all'interno della sezione "Bandi e avvisi" con un preavviso di almeno quindici giorni.

14. Nello stesso termine di cui al precedente comma, le indicazioni per le modalità di svolgimento della prova orale sono pubblicate sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet istituzionale del CREF www.cref.it, nella pagina del presente bando all'interno della sezione “Bandi e avvisi”.
15. L'Amministrazione può disporre lo svolgimento della prova orale in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.
16. I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
17. La prova orale serve a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e verterà sulle attività e/o esperienze professionali in relazione alle attività indicate all'articolo 1 del presente bando. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale, la commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti ai candidati previa estrazione a sorte.
18. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con il punteggio minimo di ventuno trentesimi.
19. Al termine della seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione. Tale elenco è affisso nel medesimo giorno fuori dalla sede di esame.
20. A ciascun candidato sarà comunicato a mezzo PEC (o posta elettronica nel caso dei candidati stranieri) il punteggio conseguito nella prova orale.

Articolo 8 – Titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento e la correzione della prova scritta, e dopo l'espletamento della prova orale.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di venti punti, così ripartiti:
 - a) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti presentati da allegare (max 10): fino a un massimo di dieci punti;
 - b) attività di ricerca documentate nel curriculum vitae in materie attinenti a quella indicata nel bando: fino a un massimo di dieci punti;
 - c) ulteriori attività documentate nel curriculum vitae (formazione, esperienze scientifiche e lavorative, partecipazione a convegni, conoscenza di metodiche e strumenti di analisi attinenti al bando, premi, attività di terza missione): fino a un massimo di cinque punti.



Nel caso in cui la somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) superi il punteggio di venti, il punteggio finale sarà ricondotto a tale valore.

4. Non è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo per la valutazione dei titoli.
5. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Articolo 9 – Titoli di riserva e/o preferenza

1. Al presente bando non trova applicazione la riserva del posto in favore dei militari volontari delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1014, comma 4 del D.lgs. n. 66/2010.
2. Al presente bando non trova applicazione la riserva del posto in favore di coloro che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, prevista dall'art. 18, comma 4 del D.lgs. n. 40/2017.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, accertato che alla data del 31 dicembre 2024 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Ricercatore – III livello è pari al 25% (n. 3 donne e n. 9 uomini), si applica, a parità di titoli e di merito, il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lett. o), del citato D.P.R. in favore delle candidate di genere femminile.
4. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti di titoli e di merito, delle preferenze previste dall'articolo 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994.
5. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati siano collocati in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
6. I titoli di riserva/preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
7. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione dei risultati della prova orale, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati dall'articolo 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnate da una copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

Articolo 10 – Formazione e approvazione della graduatoria

1. Al termine dei lavori, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio totale conseguito dai candidati nella prova scritta, nella prova orale, e nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/94, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione. Formata la graduatoria, la commissione trasmette gli atti al responsabile del procedimento.
2. Il Direttore amministrativo, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione al responsabile del procedimento, previo accertamento della regolarità degli atti, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e dichiara il vincitore.
3. Il provvedimento di cui al punto precedente è pubblicato sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it) nella pagina del presente bando all'interno della sezione “Bandi e avvisi”. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
4. Le comunicazioni ai candidati saranno in ogni caso effettuate mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale inPA e sul sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it), nella pagina del presente bando all'interno della sezione “Bandi e avvisi”. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11 – Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il vincitore del concorso è invitato a far pervenire a mezzo PEC, entro il termine che gli viene indicato dall'Amministrazione, ogni documento occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, avrà durata di ventiquattro mesi;
3. Il vincitore è assunto, con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per la parte economica, corrispondente a quello previsto per il personale del CREF appartenente al profilo e livello per il quale è bandita la selezione.
4. Le condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera, sono descritte nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
5. Il vincitore è destinato alla sede del CREF, sita in Roma, via Panisperna 89/a.
6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non dia riscontro alla convocazione per la firma del contratto o non assuma servizio entro il termine stabilito, decade da ogni diritto. Qualora il vincitore, per giustificato



motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

7. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la sede legale del CREF.
8. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 55-quater del D.lgs. n. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

1. La presentazione della domanda di ammissione al concorso comporta, ai fini della gestione della relativa procedura, il trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “Regolamento” o “GDPR”).
2. In applicazione dell'art. 13 del Regolamento, il CREF, in qualità di Titolare del trattamento, informa i candidati della procedura in oggetto, che i dati personali forniti e/o altrimenti acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, come di seguito specificato. In particolare, il CREF tratterà i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), di contatto, il documento di identità/permesso di soggiorno, il curriculum vitae, i titoli, e quanto dal candidato fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che potranno essere raccolti e trattati, su istanza del candidato, anche categorie particolari di dati inerenti (i) dati giudiziari (es. eventuali condanne penali), (ii) dati relativi alla salute (es: disabilità, anche temporanea).
3. Si specifica che il trattamento dei dati personali forniti si fonda:
 - i. sull'art. 6 lett. b) del GDPR: “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottare su richiesta dello stesso”;
 - ii. sull'art. 6 lett. c) del GDPR: “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”;
 - iii. sull'art. 6 lett. e) del GDPR “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” ed è finalizzato alla gestione della procedura di concorso, in tutte le sue fasi, dalla verifica della

sussistenza dei requisiti richiesti all'accertamento dell'assenza di cause ostative alla partecipazione, fino alla pubblicazione della graduatoria e all'eventuale stipulazione del contratto di assunzione.

4. I dati giudiziari e quelli relativi allo stato di salute eventualmente conferiti sono forniti volontariamente dal candidato esclusivamente per consentire al CREF l'esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi connessi allo svolgimento della procedura concorsuale. Per tale motivo, pur essendo di natura particolare, ai sensi dell'art.9 par. 2 del GDPR non viene richiesto al candidato il consenso al trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla selezione.
5. Il trattamento dei dati personali del candidato è realizzato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 par 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
6. Dei dati del candidato ne verrà a conoscenza il personale del CREF, nonché i membri della commissione esaminatrice, appositamente autorizzati al trattamento, nonché in qualità di Responsabili del trattamento, consulenti esterni, legali, fiscali e del lavoro, ovvero la società che gestisce i database dove questi dati sono conservati. Si specifica che il CREF può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare, potranno essere inoltre comunicati a: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, Autorità giudiziarie, altre pubbliche amministrazioni o enti privati.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it) e il portale inPA (www.inpa.gov.it).
8. I dati personali e/o particolari del candidato sono trattati all'interno del territorio dell'Unione europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

9. I richiamati dati saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura concorsuale e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Successivamente, alla conclusione del procedimento amministrativo o giudiziario, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione prevista per la Pubblica amministrazione. Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'Autorità. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
10. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per qualsiasi informazione in ordine al trattamento come per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it, ovvero contattare il Responsabile della protezione dei dati, all'indirizzo dpo@cref.it.
11. Con la sottomissione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato dichiara di aver letto e compreso quanto contenuto nel presente articolo.

Articolo 13 – Pubblicità, responsabile del procedimento, accesso agli atti

1. Il presente bando è pubblicato sul Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) e sul sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it), nella pagina dedicata, all'interno della sezione “Bandi e avvisi”.
2. Il Responsabile del procedimento è il dott. Jacopo Signorini:
 - e-mail: jacopo.signorini@cref.it;
 - posta elettronica certificata: centrofermi@pec.centrofermi.it;
 - numero di telefono: 06.45502920.
3. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del CREF.



4. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
5. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
2. Contro il presente bando è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati, anche per errore, per la presentazione della domanda e/o per la partecipazione alle prove di selezione.
4. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di nuove legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto senza che per i concorrenti possa insorgere alcun diritto o pretesa.
5. Il CREF vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

Il Direttore amministrativo

Dott. Alessandro Sbrana